

**CALTAGIRONE S.p.A.**  
**SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28**  
**CAPITALE SOCIALE EURO 120.120.000**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL**  
**28 APRILE 2010 – 30 APRILE 2010**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI**  
**ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**( ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)**

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2010 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 30 aprile in seconda convocazione, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, al medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale; modifica finalizzata ad ampliare i poteri attribuiti alla competenza degli Amministratori, includendovi quello relativo agli adeguamenti dello statuto sociale derivanti da disposizioni normative, ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile.

La modifica proposta consentirà di rendere più agevole e tempestivo l'adeguamento delle disposizioni statutarie alla sempre più frequente produzione normativa in materia societaria.

La proposta prende spunto anche dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.27 del 27 gennaio 2010 che, come noto, impone agli emittenti quotati di adeguare i propri statuti, ove necessario, alle nuove disposizioni normative nelle modalità e nei termini ivi previsti.

Di seguito viene riportato il raffronto fra il testo statutario attualmente in vigore e quello proposto:

| Statuto sociale attuale  | Statuto sociale Nuovo testo proposto   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 8 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione al quale sono demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.</p> <p>Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'articolo 2381 Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ART. 8 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione al quale sono demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</li> <li>- <b>l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.</b></li> </ul> <p>Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.</p> <p>Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'articolo 2381 Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.</p> |

La proposta di modifica dello Statuto Sociale riportata non comporta la ricorrenza del diritto di recesso.

